



# COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

<b>N°35</b> Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
----------------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA ANNO 2021
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:45**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta D'urgenza di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
STIVAN GIULIANO	Presente	CADORE DAVIDE	Assente
RIGON MARICA	Presente	URBANI DIEGO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente	POZZATO DIEGO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente	DAGLI ORTI PAOLO	Presente
CUMAN ANTONIO	Presente	VIVALDI MARGHERITA	Presente
CHEMELLO MARIANO	Presente	TOSATO ANDREA	Assente
BASSO GIORGIO	Assente		

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario FLORIANI CRISTINA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stivan Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA L'ASSESSORE PROPONENTE

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 35 del 09/11/2020 avente ad oggetto: *“Integrazione a decorrere dal 01/01/2021 della gestione in house providing del ciclo rifiuti urbani con la gestione dell'ecocentro comunale e la concessione della gestione della TARI (TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA) alla SORARIS SPA – Esternalizzazione del servizio”*;

### VISTA:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;
- l'art. 52, comma 1 decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;
- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI corrispettiva, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 47 del 30.12.2020 (di seguito Regolamento comunale);
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”*;

**VISTO**, in particolare, l'Allegato A della citata deliberazione che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

**RICHIAMATA** la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

**CONSIDERATO CHE** a seguito della delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

**DATO ATTO CHE** gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

### EVIDENZIATO CHE:

- tale metodo deve essere applicato per le tariffe TARI a partire dall'anno 2020;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

**DATO ATTO CHE** la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**EVIDENZIATO CHE** la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

**RILEVATO CHE:**

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**PRESO ATTO CHE**, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

**VISTO** l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, cioè è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, senza specifiche motivazioni;

**CONSIDERATO CHE**, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**PRESO ATTO CHE** è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

**VERIFICATO CHE** i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'organo competente;

**ATTESO CHE** con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

**CONSIDERATO CHE** il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**ATTESO CHE** l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**RILEVATO** quindi che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**DATO ATTO CHE**, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**PRESO ATTO CHE** i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

**CONSIDERATO** che, per l'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

**RILEVATO**, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

**RITENUTO**, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

**PRESO ATTO** che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

**CONSIDERATO CHE** il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

**RILEVATO CHE** la condizione sopra imposta ha comportato una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

**PRESO ATTO CHE** le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

**ATTESO** che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

**VERIFICATO**, altresì, che il metodo MTR prevede è il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

**VISTA** la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

**RILEVATO** che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

**VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;

b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;

c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;

d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

**RAMMENTATO** che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

**EVIDENZIATO** che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

**RITENUTO** opportuno, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

**VISTO** il Piano economico finanziario, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani SORARIS SPA nel rispetto del MTR di ARERA delibera n. 443/2019 composto da:

- ✓ Allegato 1 PEF redatto secondo MTR;
- ✓ Relazione completa, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- ✓ Allegato 3 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore SORARIS SPA;
- ✓ Allegato 4 dichiarazione di veridicità rilasciata dal gestore Comune;
- ✓ Allegato 5 dichiarazione di validazione resa dal Revisore del Conto;

**CONSIDERATO CHE:**

- l'ammontare dei costi risultanti dal PEF è pari a euro 747.543,00 (IVA esclusa) ed il montante tariffario da coprire le entrate tariffarie anno 2021 è pari ad € 779.664,00 (IVA esclusa);
- i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA n. 443/2019, tenendo conto che il costo del personale non può più essere riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all'art. 3 dell'allegato A) del 443/2019 ARERA una possibilità di riclassificazione parziale sulla base del confronto con il valore del PEF dell'anno precedente;
- i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti Ka -kb - Kc -Kd di cui al D.P.R. 158/1999, adottati sono gli stessi utilizzati per determinare le tariffe dell'anno 2020 e sono indicati analiticamente nel prospetto allegato alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2021 rispetto a quelli dell'anno precedente;

**EVIDENZIATO** che l'art. 6 del D.L. n. 73/2021 "Decreto sostegni-bis" stanziava risorse a favore dei comuni finalizzate alla concessione di riduzioni della TARI o della tariffa corrispettiva a favore delle utenze non domestiche interessate dai provvedimenti di chiusura o da misure restrittive dell'esercizio dell'attività nell'anno 2021;

**CONSIDERATO** che ARERA nel 2020 aveva disciplinato con la delibera n. 258/2020 le riduzioni obbligatorie che i Comuni dovevano riconoscere alle utenze non domestiche per effetto del look down, volte a commisurare l'importo dovuto all'effettiva ridotta produzione dei rifiuti a fronte delle

risorse statali riconosciute all'interno del "fondone" quale perdita figurativa TARI;

**DATO ATTO** che in assenza di un nuovo intervento ARERA, le risorse che saranno assegnate per l'anno 2021 replicheranno lo stesso meccanismo dello scorso anno, senza gravare sul PEF;

**VISTO** che IFEL in attesa del decreto di ripartizione previsto all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, in via ufficiosa, ha reso noto l'elenco delle somme spettanti a ciascun comune e che per il Comune di Sandrigo ammontano ad € 45.536,00;

**RITENUTO** con le risorse di cui sopra:

- ✓ di ridurre del 100% la parte variabile della tariffa TARI alle seguenti categorie UND:
  - 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi; 8; 13 limitatamente a negozi di abbigliamento, calzature; 15; 17 limitatamente a parrucchieri, barbieri ed estetiste; 22; 23; 24;
- ✓ di ridurre del 35,00% la parte fissa della tariffa TARI alle seguenti categorie UND:
  - 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi; 8; 22; 23; 24;

**DATO ALTRESI' ATTO** che le risorse stanziare nel provvedimento summenzionato "Sostegni-bis" non prevede l'utilizzo per riduzioni TARI alle utenze domestiche anche se pure quest'ultime hanno subito le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica;

**CONSIDERATO** che con rendiconto 2020 è stata vincolata nell'avanzo la somma di € 59.539,36 relativa alla perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020;

**RITENUTO** pertanto di riconoscere una riduzione della parte variabile:

- a) alle UND che non sono comprese nella precedente elencazione su riportata che si specifica: categorie 1-4-13-17 per le attività non precedentemente contemplate e le categorie 2-3-5-6-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-26-27-28-30 pari al 30%;
- b) alle utenze domestiche una riduzione pari al 10%;

**RICHIAMATA** la risposta n. 402 del 10/06/2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha affermato che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore del servizio rifiuti per compensare i minori introiti determinati dalla riduzione della tariffa disposta a favore delle utenze non domestiche nell'ambito degli interventi di sostegno per gli effetti negativi causati dall'epidemia sanitaria da Covid-19, rientra nella base imponibile dell'operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell'articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un'integrazione-sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune;

**DATO ATTO** che il Comune, a seguito di fatturazione da parte del gestore, provvederà a riconoscere al medesimo le somme necessarie a compensare i minori introiti determinati dalle riduzioni disposte con il presente atto, somme queste ultime che saranno finanziate dalle risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 71/2021 "Sostegni-bis" e attraverso l'applicazione dell'avanzo vincolato rendiconto 2020 relativo alla perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020;

**PRESO ATTO CHE** nella determinazione delle tariffe 2021 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo;

**DATO ATTO CHE** la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

**VISTO** il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTO:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per

l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;
- l'art. 1, comma 683 della legge 147/2013 *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia .....”*;
- il D.M. del Ministro Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021;
- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- l'art. 3, comma 2 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che ha disposto che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 è differito al 31 maggio 2021;
- l'art. 30, comma 5 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “Decreto Sostegni” il quale prevede che, limitatamente all'anno 2021, il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe ed i regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, è fissato al 30 giugno 2021;

**DATO ATTO CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

**RICORDATO** l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

**VISTO** il PEF 2021 approvato con la precedente propria deliberazione in data odierna;

**PRESO ATTO** della proposta del Responsabile Area Finanziaria di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2021 come risultanti dai prospetti allegati;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 12 del 21/06/2021 acquisito al prot. n. 10047;

**RICONOSCIUTA** la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

**VISTO:**

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;
- lo Statuto dell'Ente;

- il vigente Regolamento di contabilità;

### PROPONE

1. di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare e fare propria la “*Relazione tecnica elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani*”, elaborata dal gestore SORARIS SPA ed allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che il montante tariffario da coprire con le entrate tariffarie anno 2021 è pari ad € 779.664,00 (IVA esclusa);
4. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	70%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	30%

5. di approvare le tariffe della TARI anno 2021 riportate in dettaglio nella “*Relazione tecnica elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani*”, elaborata dal gestore SORARIS SPA ed allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
6. di confermare la riduzione nella misura del 40% per le utenze che effettuano il compostaggio domestico e/o l'autosmaltimento del rifiuto organico;
7. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
8. di ridurre:
  - del 100% la parte variabile della tariffa TARI alle UND con riferimento alle seguenti categorie: 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi; 8; 13 limitatamente a negozi di abbigliamento, calzature; 15; 17 limitatamente a parrucchieri, barbieri ed estetiste; 22; 23; 24;
  - del 35,00% la parte fissa della tariffa TARI alle UND con riferimento alle seguenti categorie: 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi; 8; 22; 23; 24;
9. di ridurre:
  - del 30% la parte variabile della tariffa TARI alle UND con riferimento alle categorie 1-4-13-17 per le attività non precedentemente contemplate e le categorie 2-3-5-6-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-26-27-28-30;
  - del 10% la parte variabile della tariffa TARI alle utenze domestiche;
10. di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria come segue:
  - con le risorse che saranno trasferite al Comune a seguito di quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 il cui ammontare provvisorio reso noto da IFEL ammonta a complessivi € 45.536,00;
  - con l'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020 relativo alla perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020 per complessivi € 59.539,36;
11. di dare atto che non appena sarà confermato dal D.M. di prossima emanazione, l'importo del trasferimento di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, sarà adottata apposita variazione di bilancio con la quale si applicherà anche l'avanzo vincolato di € 59.539,36;



12. di stabilire che le somme necessarie a compensare i minori introiti determinati dalle riduzioni disposte con il presente atto, saranno riconosciute al gestore a seguito di emissione di fattura secondo quanto definito nella risposta n. 402 del 10/06/2021 dell'Agencia delle Entrate;
13. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 12 del 21/06/2021 acquisito al prot. n. 10047;
14. di trasmettere entro il 14 ottobre, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, affinché ne venga riconosciuta la validità, la presente deliberazione e relativi allegati mediante modalità telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per poi essere successivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del 27/12/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
15. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento;

### PROPONE

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L..

### Proposta n. 37 del 15-06-2021

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA ANNO 2021</b>
----------------	--

Il Sindaco Presidente passa la parola all'assessore Cuman Antonio per l'illustrazione dell'argomento.

ASSESSORE CUMAN ANTONIO: spiega l'argomento. Preannuncia delle riduzioni di imposta per alcune utenze non domestiche che sono state soggette alle restrizioni e chiusure a causa dei Covid. Continua illustrando alcuni aspetti prettamente numerici sull'argomento, in particolare illustrando le diverse riduzioni della tariffa applicate.

*Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:*

CONSIGLIERE DAGLI ORTI PAOLO: chiede alcuni chiarimenti a cui risponde l'assessore Cuman.

L'assessore Cuman procede dando lettura della proposta di deliberato.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- RICHIAMATI:
  - ✓ lo Statuto Comunale;
  - ✓ l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti

normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

- DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;
- VISTI gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;
- RILEVATO il numero dei presenti: n. 10 di cui n. 7 votanti con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Dagli Orti Paolo, Vivaldi Margherita, Pozzato Diego), espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

## D E L I B E R A

16. di approvare tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
17. di approvare e fare propria la "*Relazione tecnica elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani*", elaborata dal gestore SORARIS SPA ed allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
18. di prendere atto che il montante tariffario da coprire con le entrate tariffarie anno 2021 è pari ad € 779.664,00 (IVA esclusa);
19. di determinare per l'anno 2021 la seguente ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche:

PARAMETRO	COPERTURA %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	70%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	30%

20. di approvare le tariffe della TARI anno 2021 riportate in dettaglio nella "*Relazione tecnica elaborazione tariffe servizio gestione rifiuti urbani*", elaborata dal gestore SORARIS SPA ed allegata sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
21. di confermare la riduzione nella misura del 40% per le utenze che effettuano il compostaggio domestico e/o l'autosmaltimento del rifiuto organico;
22. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
23. di ridurre:
  - del 100% la parte variabile della tariffa TARI alle UND con riferimento alle seguenti categorie: 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi; 8; 13 limitatamente a negozi di abbigliamento, calzature; 15; 17 limitatamente a parrucchieri, barbieri ed estetiste; 22; 23; 24;
  - del 35,00% la parte fissa della tariffa TARI alle UND con riferimento alle seguenti categorie: 1 limitatamente alle associazioni sportive; 4 limitatamente agli impianti sportivi;

- 8; 22; 23; 24;
24. di ridurre:
- del 30% la parte variabile della tariffa TARI alle UND con riferimento alle categorie 1-4-13-17 per le attività non precedentemente contemplate e le categorie 2-3-5-6-9-10-11-12-14-18-19-20-21-25-26-27-28-30;
  - del 10% la parte variabile della tariffa TARI alle utenze domestiche;
25. di dare atto che le riduzioni di cui al punto precedente troveranno copertura finanziaria come segue:
- con le risorse che saranno trasferite al Comune a seguito di quanto disposto all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 il cui ammontare provvisorio reso noto da IFEL ammonta a complessivi € 45.536,00;
  - con l'applicazione dell'avanzo vincolato di amministrazione risultante dal rendiconto 2020 relativo alla perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020 per complessivi € 59.539,36;
26. di dare atto che non appena sarà confermato dal D.M. di prossima emanazione, l'importo del trasferimento di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, sarà adottata apposita variazione di bilancio con la quale si applicherà anche l'avanzo vincolato di € 59.539,36;
27. di stabilire che le somme necessarie a compensare i minori introiti determinati dalle riduzioni disposte con il presente atto, saranno riconosciute al gestore a seguito di emissione di fattura secondo quanto definito nella risposta n. 402 del 10/06/2021 dell'Agenzia delle Entrate;
28. di dare atto che sulla presente proposta è stato acquisito parere del revisore come da verbale n. 12 del 21/06/2021 acquisito al prot. n. 10047;
29. di trasmettere entro il 14 ottobre, in base alle disposizioni di cui all'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, affinché ne venga riconosciuta la validità, la presente deliberazione e relativi allegati mediante modalità telematica attraverso l'inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale per poi essere successivamente pubblicati, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. n. 160 del 27/12/2019, entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia;
30. di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, il provvedimento presente e il relativo regolamento.

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui votanti n. 7 con voti favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Dagli Orti Paolo, Vivaldi Margherita, Pozzato Diego), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI CORRISPETTIVA ANNO 2021</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**Stivan Giuliano**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL Segretario**  
**FLORIANI CRISTINA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.